



PARERE MOTIVATO
n. 24 del 20 febbraio 2018

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità al Piano Urbanistico Attuativo denominato "Carpane". Comune di Vigonza (PD).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 20 Febbraio 2018 come da nota di convocazione in data 19 Febbraio 2018 prot. n.62916;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Vigonza con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 507404 del 04.12.2017 relative alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo denominato "Carpane";

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.707 del 22.01.18 assunto al prot. reg. al n.23786 del 22.01.18 di ARPAV,
- Parere n.170 del 17.01.18 assunto al prot. reg. al n.20894 del 18.01.18 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l' Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso,
- Parere del 31.01.18 assunto al prot. reg. al n.39771 dell'1.02.18 del Comune di Campodarsego,
- Parere n.502 del 14.02.18 assunto al prot. reg. al n.57956 del 14.02.18 del Distretto delle Alpi Orientali,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 324/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 20 febbraio 2018, dalla quale emerge che l'oggetto della valutazione è costituito dal piano urbanistico attuativo che attiene alla trasformazione urbanistico-edilizia dell'area identificata dal P.I. di Vigonza come ZONA C/287 residenziale estensiva. L'area del P.U.A. risulta catastalmente inserita nel Fg. 26 Mapp. 704 - 706 - 708 - 710 - 712 - 1030 (porzione) - 1033 - 789 (porzione) del Comune di Vigonza e si estende su una superficie territoriale complessiva da P.I. e rilievo di mq 11.284,00.

Lo strumento urbanistico attuativo prevede la realizzazione di un'area residenziale a completamento dell'abitato, in continuità con il tessuto esistente e all'interno di uno spazio agricolo periurbano. Il rapporto preliminare, analizzando le caratteristiche delle aree interessate, evidenzia come le trasformazioni non interessino ambiti contraddistinti da valenze ambientali. Sotto il profilo paesaggistico nell'area non vi sono provvedimenti dichiarativi ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. lgs. 42/2004) riguardo strutture e/o reperti archeologici benché una parte della zona individuata ricada all'interno del territorio centuriato di Padova Nord-Est - soggetto a provvedimento di tutela ai sensi del d. lgs. 42/04 art. 142 c.l.lett. m.

Il rapporto evidenzia che lo sviluppo insediativo oggetto del PUA costituisce attuazione di una scelta strategica già assunta all'interno del PAT vigente nell'ambito del tessuto insediativo consolidato.

Il rapporto preliminare ha identificato le criticità ambientali presenti evidenziando che l'area oggetto di trasformazione risulta soggetta a potenziali criticità in relazione al deflusso delle acque che



risulta difficoltoso nella maggior parte del territorio comunale, in tal senso la valutazione illustra le modalità e soluzioni cui è necessario ottemperare al fine di garantire l'invarianza idraulica dell'intervento. Pertanto la proposta ha adottato soluzioni progettuali tali da assicurare la piena compatibilità idraulica anche in considerazione dei possibili rischi idrogeologici.

Alla luce del parere del Consorzio di Bonifica in relazione alla compatibilità idraulica si ritiene di sottolineare la prescrizione relativa alla necessità che le opere necessarie a garantire l'invarianza idraulica dovranno essere realizzate preventivamente alle altre opere edilizie.

L'area sulla quale insiste il PUA ricade all'interno del bacino scolante in laguna di Venezia per il quale è stato predisposto il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino scolante nella laguna di Venezia. In base a tale Piano e al piano di gestione del rischio di alluvioni, allo stato attuale non sussistono condizioni di pericolosità note derivanti dalla rete idraulica principale, né vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino.

Rispetto alla qualità della risorsa idrica, l'area di PUA si colloca in un ambito del comune di Vigonza servito dal servizio idrico dell'acquedotto e di smaltimento delle acque reflue, che vengono convogliate al depuratore consortile di via Barbarigo. In base al rapporto preliminare le condotte dei sottoservizi esistenti nella Via Don L. Milani sono state dimensionate, realizzate e collaudate tenendo conto delle nuove utenze previste dal nuovo insediamento in parola.

In relazione agli agenti fisici, dal rapporto preliminare emerge che l'ambito ricade all'esterno delle fasce di rispetto degli elettrodotti esistenti, e che per quanto concerne gli aspetti di inquinamento acustico, dalla valutazione emerge che le emissioni sonore derivanti dalla realizzazione del Piano sono da considerarsi compatibili con i limiti acustici di zona.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano Urbanistico Attuativo denominato "Carpane" nel Comune di Vigonza, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- la progettazione esecutiva sia coerente con quanto disposto dal D. Lgs. 42/04 art. 142 lett. m per la zona individuata all'interno del territorio centuriato di Padova Nord-Est;
- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VIncA:



1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Lycaena dispar*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Plecotus auritus*;
 2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Comune di Vigonza, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
- è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

LOUVO